

REGOLAMENTO PER L'EMANAZIONE DI ATTI PATRIMONIALI FAVOREVOLI PER I DESTINATARI

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Tipi di interventi
- Art. 3 – Criteri di interventi
- Art. 4 – Prestazioni finalizzate
- Art. 5 – Erogazioni in denaro
- Art. 6 – Istanze
- Art. 7 – Procedure
- Art. 8 – Comunicazioni
- Art. 9 – Risorse finanziarie
- Art. 10 – Pubblicità

TITOLO II - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

- Art. 11 – Sovvenzioni
- Art. 12 – Contributi
- Art. 13 – Attività
- Art. 14 – Istanze
- Art. 15 – Ammontare
- Art. 16 – Rendiconto

TITOLO III- BORSE DI STUDIO

- Art. 17 – Borse di studio

TITOLO IV – ASSISTENZA ECONOMICA

- Art. 18 – Assistenza
- Art. 19 – Istanze
- Art. 20 – Organizzazione e istruttoria
- Art. 21 – Vigilanza
- Art. 22 – Limitazioni
- Art. 23 – Assistenza economica straordinaria

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24 – Divieti
- Art. 25 – Pubblicità
- Art. 26 – Disposizioni finali
- Art. 27 – Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la concessione di: sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e la attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere e ne disciplina le procedure, i criteri e le modalità, nel rispetto delle previsioni statutarie e delle leggi vigenti, con particolare riferimento all'art. 118 della Costituzione, agli artt. 2 e 198 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'art. 13 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10, all'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, ed in ultimo, all'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

ART. 2 TIPI DI INTERVENTI

Gli interventi patrimoniali possono concretarsi in erogazioni in denaro o in assunzione diretta di oneri finanziari a favore di persone e di enti pubblici e/o privati relativamente ai seguenti settori:

- Cultura e Tradizioni locali
- Sport e Tempo libero
- Turismo
- Pubblica istruzione
- Sviluppo economico e Ambiente
- Sociale
- Assistenziale

Sono esclusi dalla disciplina prevista dal presente regolamento gli interventi e le concessioni specificatamente disciplinati da leggi o da altri regolamenti comunali.

ART. 3 CRITERI DI INTERVENTO

Il Comune adotterà le proprie determinazioni in base a criteri verificabili, alla rispondenza delle proposte presentate ai principi enunciati dalle disposizioni vigenti, quali le pari opportunità, la solidarietà etc. e alla rispondenza delle iniziative, e/o delle richieste e/o delle proposte agli obiettivi generali ed ai programmi perseguiti dall'Amministrazione comunale nei settori di cui all'articolo precedente, secondo le modalità fissate dal presente Regolamento.

ART. 4
PRESTAZIONI FINALIZZATE

L'attribuzione di vantaggi economici a favore di persone ed enti pubblici e/o privati, quando lo rendano opportuno ragioni di ordine pratico, efficacia e tempestività dell'intervento, può essere fatta mediante l'assunzione diretta di oneri finanziari per prestazioni e/o forniture di beni e servizi.

In questi casi l'Amministrazione sosterrà direttamente, come previsto dalle disposizioni e procedure vigenti, le spese necessarie per garantire le prestazioni finalizzate al raggiungimento dei fini predeterminati da questo Ente.

Quanto sopra dovrà risultare anche negli atti istruttori e nei relativi provvedimenti.

ART. 5
EROGAZIONI IN DENARO

Di norma la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi etc., si effettuerà erogando una certa somma di denaro per uno scopo particolare.

L'entità dell'erogazione sarà commisurata allo scopo e/o alla natura dell'intervento, alle disponibilità finanziarie dell'Ente e alle condizioni del soggetto beneficiario.

Se necessario, potrà essere formulata una graduatoria in base a criteri di valutazione predeterminati in relazione alla natura della concessione e/o del bene e/o del servizio.

ART. 6
ISTANZE

L'istanza per ottenere qualsiasi atto patrimoniale favorevole, indirizzata al Capo dell'Amministrazione o all'Assessore competente, può essere prodotta in carta semplice e, preferibilmente, su modulo fornito dall'amministrazione (Allegati "A" e "B").

L'istanza dovrà contenere l'esatta indicazione del richiedente e del beneficiario, di chi potrà riscuotere e quietanzare ovvero il codice IBAN del c.c. su cui accreditare la somma assegnata.

Dovrà, inoltre, indicare il tipo di intervento richiesto e il motivo, nonché tutte le notizie e le informazioni utili per una oggettiva valutazione da parte degli uffici competenti.

All'istanza dovrà essere allegata l'eventuale documentazione prevista in relazione all'oggetto ed in base alle modalità di cui alle seguenti disposizioni.

ART. 7
PROCEDURE

Le istanze per ottenere qualsiasi atto patrimoniale favorevole sono sottoposte all'esame del servizio competente e al suo parere, che sarà formulato sulla scorta delle modalità, delle procedure e dei

criteri stabiliti con il presente regolamento e degli altri che eventualmente saranno predeterminati dall'amministrazione.

Qualora le indicazioni dell'istanza, la documentazione prodotta o le eventuali informazioni assunte tramite il servizio sociale professionale e/o il comando VV.UU. non siano sufficienti per una valutazione oggettiva, può essere attivato un supplemento di istruttoria da parte del responsabile del procedimento al fine di acquisire altre notizie e/o documenti idonei per ulteriori elementi di giudizio.

In questo caso gli eventuali termini per la conclusione del procedimento ricominceranno a decorrere dalla ricezione della risposta degli interessati.

L'istanza, così istruita sarà sottoposta all'esame della Giunta Municipale per i provvedimenti consequenziali e di competenza nel rispetto dei criteri, delle procedure e delle modalità predeterminati.

ART. 8 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni, sia quelle relative al supplemento di istruttoria che quelle inerenti le decisioni della Giunta Municipale, devono essere effettuate con apposita nota formale.

Le eventuali richieste relative al supplemento di istruttoria dovranno essere inviate tempestivamente rispetto alla ricezione dell'istanza, mentre le decisioni della Giunta saranno comunicate agli interessati entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune.

ART. 9 RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui all'art. 1 saranno quantificate per titolo e funzione nel bilancio di previsione e/o negli appositi programmi di spesa e, se necessario, variate con la procedura prevista dalla normativa vigente.

Tutti gli atti patrimoniali favorevoli dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico-amministrativi del Comune esplicitati nella relazione previsionale e programmatica, nonché con le norme in vigore.

Il Responsabile del servizio finanziario attesterà, prima dell'adozione del relativo provvedimento da parte della Giunta Municipale, la regolarità contabile e la necessaria copertura finanziaria.

ART.10 PUBBLICITA'

Le delibere relative alla programmazione finanziaria e di concessione o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere previsti dal presente regolamento saranno pubblicate, così come

tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi dell'Ente, all'Albo pretorio on-line, nonché all'Albo Storico del Comune a norma delle leggi nn. 69/2009 e 190/2012, nonché delle LL.RR. nn. 22/2008 e 6/2009.

Le stesse, ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 83 del 22/06/2012 convertito in Legge n. 134 del 07/08/2012, saranno pubblicate, altresì, sul sito internet del Comune www.casteldilucio.eu al link "amministrazione aperta" con l'indicazione di: a) nominativo beneficiario e suoi dati fiscali, b) importo, c) norma o titolo base dell'attribuzione, d) ufficio o funzionario responsabile del provvedimento amministrativo, e) modalità di individuazione beneficiario, f) motivazione.

Ciò in attuazione della piena trasparenza, intesa come "accessibilità totale" delle informazioni della Pubblica Amministrazione .

TITOLO II SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

ART. 11 SOVVENZIONI

L'amministrazione potrà concedere sovvenzioni a persone e/o ad enti pubblici e/o privati, ad organizzazioni e comitati che operano, nei settori indicati all'art. 2, al fine di assicurare lo svolgimento e/o il proseguimento di attività con finalità di pubblico interesse ed in coerenza con i principi di sussidiarietà orizzontale contemplati dall'art. 118 della Costituzione.

ART. 12 CONTRIBUTI

Agli stessi soggetti di cui all'articolo precedente e per le stesse finalità possono essere concessi aiuti finanziari e/o prestazioni finalizzate per l'organizzazione e lo svolgimento di specifiche attività, manifestazioni, convegni ed altre iniziative con finalità di pubblico interesse coerenti con l'attività, i compiti e le finalità dell'Ente.

ART. 13 ATTIVITA'

I contributi e i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 11 che operano nei diversi settori per le seguenti finalità:

a) SETTORE CULTURA E TRADIZIONI LOCALI

- Allestimento di mostre e raccolta documentazione su aspetti della cultura, delle tradizioni e della storia locale;
- Iniziative formative e di produzione in campo teatrale, musicale e cinematografico;
- Ricerche sugli aspetti urbanistici, architettonici ed ambientali mirati ad evidenziare una migliore qualità della vita;

- Promozione di incontri e scambi culturali con le realtà vicine per superare i campanilismi e favorire la collaborazione;
- Ricerche sulle tradizioni popolari, sulle feste religiose, sugli usi e i costumi del luogo;
- Iniziative volte alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni in senso lato e di quelle legate alla fede e alla cultura religiosa in modo particolare;
- Organizzazione di attività culturali come fattore di crescita;
- Conservazione, accrescimento e valorizzazione dei patrimoni artistici, librari e culturali;
- Festività locali tradizionali;
- Interventi volti a realizzare pari opportunità tra uomini e donne.

b) SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TEMPO LIBERO

- Iniziative volte all'educazione dei giovani con l'avviamento agli sport di base, e a favore dei meno giovani e degli anziani attraverso il loro coinvolgimento in attività sportive e ricreative;
- Attività nell'ambito della scuola e del lavoro a favore di soggetti svantaggiati e/o portatori di handicap;
- Organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative a carattere locale e territoriale, o che abbiano rilevanza anche sotto il profilo socio-culturale con componenti turistico-economiche coinvolgenti le diverse categorie del luogo;
- Partecipazione ad iniziative sovra comunali e a campionati di categoria;
- Realizzazione di interventi di competenza dell'Amministrazione comunale, preventivamente autorizzati, con rimborso delle spese effettuate a propria cura e spese, da comprovare analiticamente.

c) SETTORE TURISTICO

- Organizzazione di manifestazioni, mostre e convegni di richiamo turistico;
- Organizzazione di visite guidate ai monumenti, alle chiese, alle zone paesaggistiche del territorio e alle testimonianze della storia e della cultura locale;
- Accoglienza e accompagnamento a favore di turisti e visitatori, con l'offerta di servizi che l'amministrazione non è in grado di mettere a disposizione;
- Partecipazione ad iniziative sovra comunali.

d) SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE

- Attività ed iniziative promozionali e culturali nel campo scolastico e delle problematiche giovanili;
- Iniziative ed interventi per assicurare pari opportunità formative per ragazzi e ragazze;
- Incontri, convegni, dibattiti, mostre su argomenti di interesse per le attività scolastiche ed extrascolastiche;
- Interventi socio-educativi e di recupero scolastico a favore di soggetti disabili e/o svantaggiati nei diversi ordini di scuole;
- Iniziative ed interventi utili a favorire l'attuazione del diritto allo studio;
- Iniziative socio-educative in ambito extrascolastico ed estivo a favore di minori, anche portatori di handicap.

e) SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E AMBIENTE

- Valorizzazione del tessuto economico e produttivo del paese, con particolare riguardo ai settori agro-zootecnico e dell'artigianato;
- Iniziative volte a conservare e promuovere le attività produttive del territorio;
- Organizzazione di mostre, manifestazioni (Sagre, Giornate di degustazione, etc.) atte a valorizzare e promuovere i prodotti locali;
- Interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e boschivo;
- Organizzazione di mostre, convegni ed iniziative che servano da stimolo per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente in cui si vive.

f) SETTORE SOCIALE

- Organizzazione e gestione di attività e servizi socio-assistenziali di particolare rilevanza a favore di minori, anziani e soggetti in condizione di disagio;
- Iniziative volte alla prevenzione delle dipendenze (alcol, droghe, gioco etc.);
- Attività di rete con altri enti pubblici e con soggetti privati;

Per le attività di cui al presente articolo può essere prevista, la concessione in uso di beni mobili, immobili e attrezzature di proprietà comunale, nel rispetto del relativo regolamento, ovvero di apposite convenzioni da sottoscrivere con i legali rappresentanti degli organismi interessati.

**ART. 14
ISTANZE**

Le istanze per ottenere i benefici previsti dagli articoli precedenti, oltre a contenere le indicazioni di cui all'art. 6, dovranno essere accompagnate dall'atto costitutivo o dallo statuto, se non già agli atti del Comune, ovvero da altra idonea documentazione da cui si possa ricavare lo scopo e le finalità dell'ente, dell'associazione, del circolo etc.

Le istanze per ottenere le sovvenzioni di cui al precedente art. 11 dovranno essere accompagnate, anche dall'ultimo bilancio o da idoneo documento contabile da cui si possano ricavare i movimenti finanziari relativi all'attività del richiedente.

Le istanze per ottenere i contributi di cui al precedente art. 12 dovranno essere accompagnate anche da un piano finanziario dell'attività, iniziativa etc. per cui si fa richiesta.

**ART. 15
AMMONTARE**

L'ammontare della sovvenzione o del contributo dovrà essere commisurato alle disponibilità finanziarie dell'Ente, all'importanza delle finalità e degli scopi che si prefigge il richiedente, alla loro coerenza con gli indirizzi politico amministrativi del Comune, alla compatibilità con l'attività, le finalità e i compiti dell'Ente comune.

Il Responsabile del procedimento, nell'istruttoria, e la Giunta Municipale, nel relativo provvedimento, evidenzieranno quanto previsto dal presente articolo.

Qualora nel corso dell'esercizio finanziario si prevedano più interventi nell'ambito dello stesso settore o in caso di limitate disponibilità finanziarie, l'ammontare sarà determinato in rapporto alla dotazione di bilancio e al numero degli interventi, facendo riferimento ai seguenti parametri: ambito territoriale, importanza della manifestazione o attività, numero partecipanti, numero persone interessate e/o coinvolte dall'iniziativa, costi, eventuali ricavi ed incassi delle manifestazioni o attività.

ART. 16 RENDICONTO

Il legale rappresentante del beneficiario provvederà a presentare un rendiconto dell'impiego delle somme ricevute, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività, manifestazione etc, in caso di contributi, mentre il rendiconto delle sovvenzioni dovrà essere presentato entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio di competenza.

TITOLO III BORSE DI STUDIO

ART. 17 BORSE DI STUDIO

Al fine di favorire, sviluppare ed incentivare la cultura possono essere istituite, annualmente, borse di studio a favore degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado residenti anagraficamente nel territorio comunale.

Le borse verranno attribuite agli studenti meritevoli che abbiano ottenuto la promozione nelle ultime classi con una votazione non inferiore a 9/10 o conseguito la laurea con la votazione di 110/110 e lode.

Il numero delle borse e il loro importo per ogni scuola e/o istituto frequentato da studenti residenti nel comune è stabilito dal Consiglio Comunale con apposito bando da pubblicare all'Albo Pretorio on-line e da comunicare alle varie scuole e/o Istituti.

Le attribuzioni verranno disposte dalla Giunta Municipale, su segnalazione del Capo d'Istituto, agli studenti che abbiano conseguito i requisiti di merito richiesti.

Ciascuna borsa di studio non può eccedere l'importo di € 130,00 per la Scuola Primaria, di € 250,00 per la Scuola Secondaria di 1° grado, di € 500,00 per la Scuola Secondaria di 2° grado e di € 1.000,00 per le lauree conseguite con la votazione di 110/110 e lode.

In caso di parità, la borsa verrà equamente divisa tra gli studenti beneficiari per ciascun tipo di scuola.

TITOLO IV ASSISTENZA ECONOMICA

ART. 18 ASSISTENZA

Gli interventi di assistenza saranno espliciti in favore di persone e/o di nuclei familiari residenti che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico e/o psicologico, al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali.

Le prestazioni possono concretarsi in erogazioni in denaro o in prestazioni finalizzate e devono tendere alla soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare.

L'assistenza si articola in:

- a) Assistenza continuativa con l'erogazione di un contributo mensile per il periodo indicato dal servizio sociale professionale;
- b) Assistenza temporanea con l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre;
- c) Assistenza straordinaria con l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale;
- d) Assistenza Enti Soppressi (ex ENAOLI ed ex ANMIL);
- e) Assegno civico, in alternativa all'assistenza economica, nel rispetto della disciplina dettata dal relativo specifico Regolamento.

Saranno assicurati, altresì, tutti gli interventi assistenziali di cui ai Piani di zona adottati dal Distretto Socio Sanitario cui appartiene questo Ente, con oneri a carico dei finanziamenti ex L. 328/2000 o di specifiche normative nazionali e regionali, in atto gestiti dal distretto per il tramite del Comune capofila.

ART. 19 ISTANZE

Le domande per ottenere l'assistenza possono essere redatte su apposito modulo fornito dal Comune contenente i dati e le notizie ritenute necessarie, eventualmente integrate da altre, sulla composizione del nucleo familiare, sugli eventuali obbligati agli alimenti di cui al titolo XIII del codice civile e sull'importo di eventuale trattamento pensionistico diretto o indiretto o di altri assegni o indennità.

All'istanza va allegata la dichiarazione e/o attestazione ISE/ISEE con riferimento ai redditi dell'ultima dichiarazione presentata, nonché idonea documentazione o apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, relativamente alla condizione di disagio per cui si richiede l'intervento assistenziale.

ART. 20
ORGANIZZAZIONE E ISTRUTTORIA

L'istruttoria delle istanze sarà curata dal Responsabile del procedimento, che, per la valutazione dei singoli casi, si avvarrà del servizio sociale professionale del Distretto, quando attivo, ovvero del medesimo servizio dell'ASL, o di assistente sociale e/o psicologo in convenzione, e/o del Servizio di Polizia Municipale.

Il servizio professionale redigerà apposita relazione, facendo riferimento alla condizione personale del soggetto richiedente, al nucleo familiare di appartenenza, al reddito del nucleo, alla condizione di salute e/o alla situazione psicologica del richiedente e della famiglia, e suggerirà la tipologia di intervento più idonea ad aiutare il superamento del disagio.

La proposta sarà valutata dalla Giunta Municipale che stabilirà la misura del contributo con riguardo sia alla valutazione sociale che alle disponibilità del bilancio comunale.

Per casi urgenti e comprovati, su segnalazione del servizio sociale professionale, il Responsabile può attivare il procedimento per l'erogazione di sussidi straordinari nel limite massimo di € 250,00 e disporre il pagamento, fermi restando i successivi provvedimenti di competenza della Giunta Municipale.

ART. 21
VIGILANZA

Il persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell'assistenza economica continuativa sarà controllato, periodicamente, dal responsabile del servizio con la collaborazione del Servizio sociale professionale.

Analogamente si procederà ad accertare l'esistenza di congiunti obbligati a prestare alimenti ai sensi degli artt. 443 e seguenti del codice civile. In caso di indigenza anche degli obbligati, saranno effettuati gli interventi necessari, in caso contrario saranno promosse le azioni idonee a tutela degli assistiti.

ART. 22
LIMITAZIONI

L'assistenza economica continuativa o temporanea, di norma, non compete a quei soggetti che fruiscono di assistenza domiciliare, tranne in casi di esplicita richiesta positivamente vagliata dal responsabile e dal servizio sociale professionale ed approvata dalla Giunta Municipale.

L'importo mensile dell'assistenza continuativa o temporanea non può superare la somma di € 250,00.

ART.23
ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

L'assistenza economica straordinaria è concessa per situazioni che non abbiano carattere di ripetibilità e siano di particolare gravità.

Per accedere alla stessa l'indicatore ISE non deve superare l'importo corrispondente alla fascia di reddito esente.

L'assistenza economica straordinaria può essere erogata, oltre che per disagio economico e psicologico, anche nei seguenti casi, per i quali si prescinde dal limite di reddito sopra segnato:

- a) Eventi calamitosi naturali e/o accidentali;
- b) Atti vandalici e/o delittuosi;
- c) Gravi malattie debitamente documentate.

Nei casi di cui al comma precedente, l'importo dell'assistenza economica straordinaria sarà commisurata alla gravità della situazione e/o dell'evento, a criteri di proporzionalità- razionalità, alle disponibilità di bilancio, e non potrà essere superiore ad € 5.000,00.

Eventuali deroghe al predetto importo di € 5.000,00 devono essere opportunamente e specificamente motivate nell'istruttoria e nel provvedimento di concessione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24

DIVIETI

Nei 45(quarantacinque) giorni che precedono le elezioni di ogni genere e nella giornata delle elezioni sono sospese le concessioni di contributi ordinari e straordinari, tranne che per i casi di estrema urgenza e comprovati, come indicato al comma 4 dell'art. 20.

ART. 25

PUBBLICITA'

L'Amministrazione procederà alla pubblicazione dei criteri e delle modalità per la concessione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari mediante:

- a) La pubblicazione in forma permanente all'Albo Pretorio on line (Storico) del presente Regolamento;
- b) La pubblicazione in forma permanente all'Albo Pretorio on line (Storico) di tutti gli atti che, ad integrazione o modifica di quelli di cui al presente regolamento, predeterminano altri criteri e/o modalità.

ART. 26

DISPOSIZIONI FINALI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il "Regolamento per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli ai destinatari – legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 – articolo 13"

adottato dal C.C. con Deliberazione n. 66 del 01/11/1992, e tutte le sue successive integrazioni e modificazioni, ivi comprese quelle apportate con la delibera consiliare n. 22 del 31/03/1999, nonché eventuali altre disposizioni regolamentari in contrasto con lo stesso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le disposizioni vigenti in materia, comprese quelle relative alla contabilità pubblica, quelle previste da specifiche disposizioni di legge e quelle del vigente Ordinamento Enti Locali.

ART. 27
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.=

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 15/03/2013 –

Pubblicato all'Albo Pretorio on line dal 16/03/2013 al 31/03/2013 – Reg. n. 174

All. "A"

Al Sig. Sindaco

Del Comune di

OGGETTO: Istanza concessione sovvenzione/contributo per _____

Il sottoscritto _____, nato a _____

il _____, residente in _____ Via _____ n. _____

C.F. _____ nella qualità di Presidente/Legale Rappresentante

de _____ con

sede in _____, Via _____ n. _____,

C.F./P.I. _____,

CHIEDE

La concessione di un contributo/sovvenzione per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto.

Allega alla presente:

- Atto costitutivo
- Statuto
- Idonea documentazione attestante lo scopo e le finalità
- Relazione sull'attività da organizzare
- Piano finanziario dell'attività da organizzare
- Elenco atleti vidimato (solo per le società sportive)
- Attestato federazione (solo per le società sportive)
- Programma manifestazione
- Ultimo bilancio consuntivo o analogo documento contabile
-

Comunica che autorizzato a riscuote e quietanzare è il _____ e che il c.c. su cui accreditare l'eventuale somma concessa ha il seguente IBAN _____, ed è intestato a _____.

Castel di Lucio lì _____

All. "B"

Al Sig. Sindaco

Del Comune di

OGGETTO: Istanza concessione sovvenzione/contributo per _____

Il sottoscritto _____, nato a _____

il _____, residente in _____ Via _____ n. _____

C.F. _____

CHIEDE

La concessione di _____ per _____

Allega alla presente:

- Dichiarazione sulla composizione del Nucleo familiare
- Dichiarazione e Attestazione ISE/ISEE con riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi presentata
- Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sulle condizioni proprie e del nucleo di appartenenza
-

Comunica che obbligato agli alimenti è _____ e che il beneficiario che potrà riscuotere e quietanzare è il _____, mentre il c.c. su cui accreditare l'eventuale somma concessa ha il seguente IBAN _____, ed è intestato a _____.

Castel di Lucio lì _____
